

FOTOVOLTAICO

Sintesi del nuovo decreto per il

CONTO ENERGIA

23 02 2007

Dopo l'approvazione della Conferenza Unificata del 15 febbraio e la firma del 19 febbraio 2007 da parte del Ministro del Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente per il nuovo conto energia, di seguito sintetizzato, è attesa solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal giorno successivo.

In realtà serviranno altri 60 giorni al massimo per divenire operativo in quanto entro tale termine l'Autorità per l'Energia ha il compito di

- definire le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica
- aggiornare i provvedimenti emanati in attuazione dei precedenti decreti interministeriali per il fotovoltaico, al fine di stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti e dei premi, nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto in oggetto.

Il nuovo conto energia Fotovoltaico prevede:

- 3 diverse FASCE DI POTENZA
- ognuna con 3 tariffe incentivanti in funzione dell'impatto architettonico dell'impianto
- premi per particolari categorie di impianti e per operazioni di risparmio energetico integrate alla produzione di energia fotovoltaica.

L'incentivo resta erogato per 20 anni ed è fisso nella cifra (non viene incrementato dell'inflazione).

Gli impianti entrati in funzione dal 1 gennaio 2009 avranno una riduzione dell'incentivo sotto riportato del 2% per ciascun anno.

Per la costruz. e l'esercizio di impianti fotovoltaici sono necessarie le seguenti autorizzazioni:

- per impianti in aree produttive e per quelli che in base alla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto non è necessaria alcuna autorizzazione, non si dà luogo al procedimento unico regionale con Conferenza dei servizi ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività.
- Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato (ad esempio il genio civile), l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico procedimento unico regionale.
- Gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b2) (parzialmente integrati architettonicamente) e b3) (totalmente integrati architettonicamente), nonché, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette.
- gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il titolare dell'impianto deve far pervenire al soggetto attuatore (GSE, ex GRTN) la richiesta di concessione della tariffa incentivante spettante, unitamente alla documentazione di entrata in esercizio.

Quindi il GSE, entro 60 giorni, dovrà comunicare al titolare dell'impianto la tariffa riconosciuta.

L'accesso alle tariffe incentivanti non è più legato a nessun tipo di graduatoria o limite annuale. Chi vuole installare un impianto FV dovrà inoltrare al gestore di rete il progetto preliminare e la richiesta di connessione alla rete. Da quel momento l'impianto produrrà due tipi di redditi:

- l'energia elettrica prodotta in base al prezzo di vendita della stessa sul mercato elettrico (GME) od in base alla permuta con quella consumata (regime di scambio sul posto) (IVA applicabile): **lo scambio sul posto è possibile solo per impianti fino a 20 kWp.**
- l'integrazione dovuta alla tariffa incentivante secondo la tabella sotto riportata (IVA non applicabile)

Nel caso di impianti da 1 a 20 kWp il soggetto responsabile dichiara se intende avvalersi o meno del "servizio di scambio sul posto".

Nel caso di scambio sul posto la tariffa incentivante è riconosciuta in permuta rispetto a quella consumata in base all'energia prodotta al limite di quella consumata dalle utenze; se l'impianto produce più di quanto richiesto su base annuale, l'energia "in eccedenza" può essere immessa nella rete e verrà detratta dalle bollette successive.

Senza lo scambio l'elettricità prodotta è venduta al gestore di rete (ad es. al prezzo di 9,5 c€/kWh).

Le tariffe incentivanti sono state fissate in base a tre categorie di impianti in base alla taglia:

da 1 a 3 kWp è prevista una tariffa di 0,40 € per kWh prodotto se non integrato, di 0,44 €/kWh se parzialmente integrato e di 0,49 €/kWh se integrato.

da 3 a 20 kWp si scende, rispettivamente, a **0,38 €/kWh**, **0,42 €/kWh** e **0,46 €/kWh**.

oltre 20 kWp (non sono previsti limiti di potenza ma oltre 1 MW serve l'autorizzazione per produttore di energia elettrica da parte del ministero delle finanze) a **0,36 €/kWh**, **0,40 €/kWh** e **0,44 €/kWh**

All'interno di queste categorie, ognuna è divisa in impianti non integrati nell'edificio (o installati a terra), parzialmente integrati e totalmente integrati.

Sono previste maggiorazione del 5% per impianti "non integrati" (sopra i 3 kWp) la cui produzione viene consumata per almeno il 70% dall'utenza, per impianti su scuole e strutture sanitarie pubbliche, su edifici pubblici di comuni con meno di 5.000 abitanti, per impianti integrati di aziende agricole e impianti integrati che sostituiscono coperture in eternit.

Gli impianti che operano in regime di scambio sul posto possono usufruire di un premio fino al 30% della tariffa incentivante se sono abbinati ad un uso efficiente dell'energia (sia per edifici già realizzati che per quelli di futura realizzazione a cui l'impianto sarà collegato).

La tariffa incentivante **non** può essere richiesta (così come il relativo premio) nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale oltre il 20% del costo dell'investimento.

Questo non vale per le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche. Non è possibile comunque cumulare la tariffa incentivante con i certificati verdi e i titoli di efficienza energetica.

Non possono usufruire dell'incentivo gli impianti per i quali è stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come da finanziaria 2007.

In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza elettrica cumulativa di 1.200 MW, hanno diritto alle tariffe incentivanti tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite di potenza di 1200 MW di cui al comma 1.

Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.